

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

**Regolamento delle attività di somministrazione temporanea ex Art. 45
della legge Regionale Toscana n. 28/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25/03/2009,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2014,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2015.**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Periodo di svolgimento delle sagre, feste enogastronomiche, somministrazioni temporanee di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone organizzate in aree private	3
Art. 3 - Periodo di svolgimento delle sagre, feste enogastronomiche, somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone organizzate in aree pubbliche.....	3
Art. 4 - Calendario - Programma annuale - Criteri per l'inserimento nel calendario programma delle manifestazioni.....	4
Art. 5 - Intrattenimenti musicali e spettacoli/intrattenimento all'interno delle sagre e Feste enogastronomiche per i quali non è necessaria la verifica di agibilità dell'area destinata allo spettacolo ex art. 80 Tulps.....	5
Art. 6 - Intrattenimenti musicali e spettacoli/intrattenimento all'interno delle sagre e Feste enogastronomiche per i quali è necessaria la verifica di agibilità dell'area destinata allo spettacolo/intrattenimento ex art. 80 Tulps	5
Art. 7 - Modalità di presentazione della SCIA.....	6
Art. 8 - Sagre di Tradizione	6
Art. 9 - Orari e limiti di rumorosità per le manifestazioni musicali organizzate in concomitanza delle sagre e feste enogastronomiche nonché nelle manifestazioni organizzate da privati.....	6
Art. 10 - Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica	6
Art. 11 - Sanzioni	7

NUOVO REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 45 della L.R. Toscana 28/2005.

Le attività temporanee di somministrazione nel Comune di Massa possono essere organizzate da:

a) enti non aventi scopo di lucro quali istituzioni organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e associazioni la cui finalità istituzionale è volta alla valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio e ad associazioni che si propongono la promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale;

b)- privati esclusivamente in occasione di concerti, eventi sportivi di rilievo con carattere di spettacolo, spettacoli e in genere tutte le attività per le quali è necessaria l'autorizzazione previa verifica di agibilità dell'area ai sensi dell'art. 80 Tulp.

2) Le attività organizzate dai soggetti indicati al punto a) possono assumere la denominazione di Sagra o Festa Eno-gastronomica

La qualificazione di "Sagra", viene riservata ai fini del presente regolamento, alle manifestazioni che siano a carattere tradizionale e possiedano un passato di legame tra il prodotto ed il territorio, documentato da tradizione orale e scritta.

La Sagra non deve avere finalità speculativa ma deve essere uno strumento di valorizzazione del territorio e della comunità per far conoscere borghi, centri storici monumenti e chiese.

La Sagra inoltre deve garantire al meglio la tracciabilità, la divulgazione e la conoscenza dei prodotti del territorio, deve altresì promuovere forme di socializzazione e di sviluppo collegate alla cultura del cibo locale.

La Sagra, organizzata e gestita da associazioni senza scopo di lucro anche in concorso con altri soggetti portatori di interesse a livello territoriale, deve aver luogo nel territorio di origine del suo prodotto, ricetta o trasformazione tipica in ambienti e/o locali che siano ben inseriti nel contesto paesaggistico.

Nella Sagra operano soggetti volontari con il compito ulteriore di divulgare informazioni e approfondimenti a favore del pubblico educandolo e sensibilizzandolo. Il personale che si occupa direttamente della preparazione e del confezionamento dei pasti, nonché del servizio ai tavoli, deve essere in possesso dei requisiti sanitari necessari. Il personale inoltre deve possedere competenza ed essere in grado di dare eventuali informazioni corrette sul prodotto, raccontare eventuali aneddoti sulla sua storia ed esprimere il legame con la sua terra.

La sagra deve rispettare il proprio territorio, facendo attenzione all'impatto ambientale e curando in particolare strutture, uso di detersivi biologici e smaltimento rifiuti.

La sagra virtuosa, dimostra di intraprendere un percorso educativo anche ambientale ed ecologico. Nelle sagre organizzate nel Comune di Massa sono valorizzati esclusivamente i

prodotti tradizionali locali **massesi**, tra i quali:

- pecora massese
- biroldo, lardo, mortadella, pancetta, **salsiccia**
- pecorino delle Apuane
- aglio e cipolla , barbe, gobbo
- limone – arancio
- castagna carpinese
- fagiolo
- funghi
- granoturco bianco
- cinghiale

- pesce povero

e quelli che hanno radici nella tradizione culinaria del territorio massese come le panzanelle, le pattone, il baccalà marinato, lo stoccafisso, la trippa, i tordelli, **le lasagne intordellate**, **muscoli ripieni**, **muscoli bolliti**, **polenta** ficca, i necci (castagnacci), la cucina (erbi), il burbughjon, i tagliarini, ciorchiello di Casette, torta di riso.

Ciascuna sagra può promuovere un solo prodotto tipico elaborando ricette che abbiano come base quel prodotto.

Nella stessa sagra si possono elaborare altresì solo altri due piatti che non rientrano nella tradizione massese.

Il menù dichiarato nella Scia di esercizio deve essere esposto al pubblico per tutta la durata della manifestazione. Per le feste eno-gastronomiche non è prevista alcuna limitazione nella somministrazione di alimenti e bevande.

“Al fine di perseguire i risultati di miglioramento dell’efficienza della raccolta differenziata è fatto obbligo differenziare il rifiuto prodotto durante l’evento nelle frazioni seguenti:

- Multimateriale pesante (Plastiche, alluminio, tetrapak e vetro;**
- Organico;**
- Carta/cartone;**
- Olio da frittura;**

E’ fatto divieto di depositare rifiuti a terra o al di fuori dei contenitori preposti per la raccolta. L’organizzatore dell’evento dovrà accordarsi per il servizio con ASMIU, la quale a fronte di un corrispettivo agevolato, concordato con l’Amministrazione,svolgerà il servizio di raccolta per i giorni e negli orari richiesti.

E’ obbligo dell’organizzazione fornire dati inerenti le metodologie di svolgimento della sagra, ai fini di stimare in accordo con l’Azienda, la produzione di rifiuto che sarà prodotto durante la manifestazione in modo da poter richiedere un numero adeguato di contenitori per la raccolta, tutto questo con lo scopo di evitare l’utilizzo dei contenitori del servizio ordinario di raccolta stradale o di trovare rifiuti depositati a terra nei pressi di questi ultimi.

E’ fatto obbligo, ove possibile, tenere i contenitori all’interno dell’area adibita alla manifestazione ed esporli solo nel periodo di svolgimento del servizio di raccolta negli orari concordati nella convenzione con ASMIU, ovvero i cassonetti non dovranno occupare in qualsiasi modo la sede stradale pubblica in modo permanente per il periodo di svolgimento della manifestazione stessa.”

Art. 2 - Periodo di svolgimento delle sagre, feste enogastronomiche, somministrazioni temporanee di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone organizzate in aree private

1) La durata delle feste eno – gastronomiche organizzate da Partiti Politici a livello comunale o provinciale, Sindacati e Forze politiche presenti in Consiglio comunale è fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi.

La durata delle sagre è fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi. In occasione di eventi che prevedono riunioni straordinarie di persone, possono essere organizzate da privati attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande la cui durata è commisurata a quella dell'evento organizzato e comunque non può superare la durata dei sette giorni consecutivi.

La durata delle feste eno – gastronomiche organizzate da Associazioni diverse dai Partiti Politici a livello comunale o provinciale, Sindacati e Forze politiche presenti in Consiglio comunale è di massimo quattro giorni.

2) I giorni di svolgimento delle sagre, delle feste eno-gastronomiche e delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone sopra indicati si intendono continuativi e senza interruzione.

3) All'interno della stessa area privata è possibile organizzare sagre, feste enogastronomiche o attività di somministrazione temporanea in occasione di riunioni straordinarie di persone per una durata complessiva non superiore ai periodi di durata fissati con il presente regolamento.

All'interno della stessa area l'organizzatore non può effettuare un nuovo evento se non sono decorsi almeno trenta giorni dalla conclusione di quello da lui precedentemente organizzato.

Art. 3 - Periodo di svolgimento delle sagre, feste enogastronomiche, somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone organizzate in aree pubbliche

1) Le feste eno-gastronomiche organizzate da Partiti Politici a livello comunale o provinciale, Sindacati e Forze politiche presenti in Consiglio comunale nei parchi pubblici, strade e piazze messi a disposizione dall'Ente possono essere organizzate in ogni mese dell'anno con la seguente durata: fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi.

Le Sagre organizzate nei parchi pubblici, strade e piazze messi a disposizione dall'Ente possono essere organizzate in ogni mese dell'anno con la seguente durata: fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi.

In occasione di eventi che prevedono riunioni straordinarie di persone, possono essere organizzate da privati attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande la cui durata è commisurata a quella dell'evento organizzato e comunque non può superare la durata dei sette giorni consecutivi.

La durata delle feste eno- gastronomiche organizzate da associazioni diverse dai partiti politici a livello comunale o provinciale, Sindacati e Forze politiche presenti in Consiglio Comunale è di massimo quattro giorni.

2) I giorni di svolgimento delle sagre, delle feste eno-gastronomiche e delle somministrazioni

temporanee in occasione di riunioni straordinarie di persone sopra indicati si intendono continuativi e senza interruzione.

3) L'area pubblica sarà concessa dagli Uffici competenti previo parere favorevole del Settore Edilizia, Suap e Sviluppo Economico allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4 - Calendario - Programma annuale - Criteri per l'inserimento nel calendario programma delle manifestazioni

1) I soggetti interessati ad essere inseriti nel Calendario Programma delle manifestazioni previsto dall'art. 46 c. 5 della L.R. 28/2005, presentano al Comune, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento, richiesta scritta con indicazione di:

- denominazione evento;
- luogo in cui la medesima si svolgerà;
- data di svolgimento;
- eventuali manifestazioni sportive e ricreative, svolte in concomitanza con la sagra o festa.
- durata massima dell'iniziativa;
- denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
- generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante;
- strutture di servizio quali parcheggi auto con riserva di posti per soggetti portatori di handicap, servizi igienici anche per soggetti portatori di handicap ed altro; programma di massima della manifestazione;
- Dichiarazione del soggetto organizzatore della manifestazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 della L.R.T. n. 28/05.

Percorsi accessibili per portatori di handicap che consentano il raggiungimento del parcheggio auto riservato, di una postazione riservata per il consumo alimentare e dei servizi igienici all'interno del perimetro della manifestazione.

- Dichiarazione dell'organizzatore di essere a conoscenza dell'obbligo di smantellare le strutture provvisorie al termine della manifestazione.

Entro il 15 Dicembre, previa concertazione con le parti sociali interessate, l'Ufficio competente redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione.

In allegato alla domanda deve essere prodotta, nei soli casi di reiterazione della manifestazione, una relazione illustrativa sullo sviluppo dell'ultima edizione della stessa.

2) Il calendario ufficiale viene quindi definitivamente approvato entro il 31 Dicembre, con deliberazione di Giunta Municipale.

3) Eventuali variazioni di date o luogo al calendario vigente, presentate con richiesta scritta motivata e comprovata del soggetto organizzatore con anticipo, di norma, non inferiore a 30 giorni dal loro eventuale svolgimento, sono approvate con determinazione dirigenziale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli precedenti.

Non sono prese in considerazione nuove richieste di effettuazione di sagre o feste pervenute durante l'anno di riferimento, salvo che la Giunta Comunale ravvisatane la necessità e la pubblica utilità, l'approvi con propria delibera.

In ogni caso la richiesta di inserimento nel calendario programma dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dell'evento (termine perentorio, pena l'irricevibilità della domanda).

Sono esentate dall'obbligo di chiedere l'inserimento del calendario programma le sagre di

tradizione così come individuate con atto G.M. n° 176/2006 purché osservino le disposizioni dettate dal presente regolamento in merito ai luoghi, alla durata ed ai prodotti somministrati. All'atto di presentazione della SCIA gli organizzatori di dette sagre dovranno presentare il menù ed anche l'impegno ad organizzare un evento collaterale che pubblicizzi la tipicità del prodotto somministrato.

I soggetti promotori di sagre e feste sono inoltre tenuti ad effettuare il versamento dei tributi sui rifiuti dovuti rispetto alla categoria di appartenenza, per il periodo di svolgimento della manifestazione. In caso di omesso versamento il Comune provvederà ad emettere apposito avviso di accertamento.

4) Nel caso in cui per oggettivi impedimenti morfologici di ubicazione della manifestazione non sia possibile realizzare servizi accessibili ai portatori di handicap, deve essere riportato sulla locandina pubblicitaria la dicitura "EVENTO CON ACCESSIBILITA' NON GARANTITA AI PORTATORI DI HANDICAP CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE".

Art. 5 - Intrattenimenti musicali e spettacoli/intrattenimento all'interno delle sagre e Feste enogastronomiche per i quali non è necessaria la verifica di agibilità dell'area destinata allo spettacolo ex art. 80 Tulps

1) Nell'ambito delle manifestazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere organizzati piccoli intrattenimenti musicali di allietamento (piano bar, musica d'ascolto, Karaoke senza coinvolgimento danzante del pubblico) per lo svolgimento dei quali è necessaria presentare apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Tulps.

2) Non è necessario acquisire il preventivo parere di agibilità (80 Tulps) dell'area nel caso che la manifestazione si svolga in luoghi all'aperto, in piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico quali sedie, palchi, tribune, transenne e reti di contenimento del pubblico, pedane destinate al ballo etc. In questi casi il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trattenimento e svago in parola è subordinato alla presentazione della documentazione indicata nella apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente.

Art. 6 - Intrattenimenti musicali e spettacoli/intrattenimento all'interno delle sagre e Feste enogastronomiche per i quali è necessaria la verifica di agibilità dell'area destinata allo spettacolo/intrattenimento ex art. 80 Tulps

1) Lo svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti all'interno delle Sagre e Feste enogastronomiche in aree private e/o pubbliche è soggetta alla verifica di agibilità dell'area da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del

T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione, quando la Sagra o la Festa Enogastronomica si svolgono in luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

2) Per la domanda deve essere utilizzata apposita modulistica resa disponibile dall'ufficio competente.

Art. 7 - Modalità di presentazione della SCIA

1) Gli organizzatori, una volta che la manifestazione sia stata inserita nel calendario Programma, al fine di dare inizio effettivo all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande presentano:

- SCIA telematica al Settore Edilizia, Suap e Sviluppo Economico del Comune di Massa e l'attività stessa può essere esercitata dalla data di ricevimento della dichiarazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 della L.R. 28/2005 e successive modificazioni.
- Comunicazione sanitaria ai sensi del Reg CE 852/04.
- Polizza assicurativa con un massimale di 2 milioni di euro da esibire su richiesta degli organi accertatori.

Art. 8 - Sagre di Tradizione

1) Possono fregiarsi del titolo di sagre di tradizione le sagre che abbiano i seguenti requisiti:
- esistenza della sagra da oltre quindici anni;

- impegno a presentare SCIA amministrativa almeno 10 giorni prima dell'evento

2) Il titolo di Sagra di Tradizione viene conferito dalla Giunta dietro presentazione di richiesta da parte degli organizzatori e idonea istruttoria dell'Ufficio volto a verificare la conformità della Sagra ai criteri sopramenzionati.

3) La domanda per essere riconosciuta sagra di tradizione ed utilizzare tale titolo nei manifesti pubblicitari viene presentata contestualmente alla domanda per l'inserimento nel Calendario Programma di cui all'art. 4. La mancanza del rispetto dei criteri comporta la perdita del titolo.

Art. 9 - Orari e limiti di rumorosità per le manifestazioni musicali organizzate in concomitanza delle sagre e feste enogastronomiche nonché nelle manifestazioni organizzate da privati

1) Vengono fissati i seguenti orari per le attività rumorose (concerti, orchestre, spettacoli musicali, ecc....) : cessazione inderogabile alle ore 24:00. L'attività si svolge nel rispetto dei limiti di rumorosità di cui alla legge 26/10/95 n. 447 e successivi decreti attuativi, salvo il possesso di eventuali autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art., comma 1, lett. h) della sopracitata legge. A tale scopo gli organizzatori presentano una valutazione di impatto acustico.

2) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico cessa inderogabilmente alle ore 24:00. E' prevista una mezzora di comporto per far defluire il pubblico.

Art. 10 - Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica

Nelle sagre è consentita la presenza di banchi di produttori agricoli che vendano esclusivamente prodotti attinenti all'oggetto della sagra stessa, per un numero di posteggi non superiore a quattro.

Nelle feste enogastronomiche è consentito lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche, previo rilascio delle concessioni temporanee di posteggio da parte del Settore Attività produttive, per un numero di posteggi non superiore a quattro. Il rilascio delle concessioni temporanee è

effettuato sulla base delle disposizioni per il commercio su aree pubbliche contenute nella L. R.T. n. 28/05 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli organizzatori delle feste gastronomiche, interessati a consentire il posizionamento di banchi del commercio ambulante del settore alimentare, almeno 60 giorni prima della manifestazione, devono presentare istanza al Settore competente al fine di consentire a quest'ultimo di emettere apposito avviso che pubblicizzi agli aventi diritto la possibilità di presentare domanda.

Art. 11 - Sanzioni

1) Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, non soggette a sanzione di legge, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 (t.u.e.l.), da € 25,00 a € 500,00, nella seguente misura ridotta:

- € 400,00 per l'uso abusivo delle denominazioni di sagra, festa enogastronomica, sagra di tradizione (artt. 1 e 8 Regolamento);
- € 400,00 per la valorizzazione fittiziamente dichiarata di prodotti tradizionali locali (art. 1 del Regolamento);
- € 200,00 per variazioni alle indicazioni contenute nella richiesta di inserimento nel programma, non autorizzate (art. 4 Regolamento);
- € 300,00 per il prolungamento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande oltre l'orario stabilito (art. 9 Regolamento).
- € 400 per la somministrazione di piatti diversi da quelli dichiarati nella SCIA.
- € 300 nel caso di inadempimento alle linee guida riportate nell'art. 4 riguardanti la richiesta di accessibilità della manifestazione.

- € 500,00 per la mancata effettuazione della raccolta differenziata secondo le procedure e con le modalità stabilite dall'art. 1;

2) La sanzione di cui all'articolo 103 comma 1 della legge regionale n. 28/2005 si applica per ogni giorno di svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande al di fuori dei giorni autorizzati. La violazione comporta, oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, anche la misura interdittiva della cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ai sensi degli artt. 17-ter e ss. t.u.l.p.s.”